

# **TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA: NUOVE REGOLE A PARTIRE DAL 2021**

Con Decreto Ministeriale del 19/10/2020, poi integrato dal successivo Decreto del 29/01/2021, sono state introdotte nuove regole in merito agli obblighi di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni di natura clinico/sanitaria erogate a persone fisiche private.

Le nuove regole, che si applicano a partire dal 2021, riguardano sostanzialmente due ambiti:

- A) termine per l'invio dei dati;
- B) nuove informazioni da integrare per la trasmissione.

## **A) TERMINE PER L'INVIO DEI DATI:**

L'articolo 7 del Decreto 19/10/2020, al comma 1 punto b) ha inizialmente stabilito che la trasmissione dei dati va effettuata "entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021", modificando pertanto la cadenza per l'adempimento da annuale a mensile.

L'articolo 2 comma 1 lettera a) del successivo Decreto 29/01/2021 ha poi introdotto un'ulteriore modifica dei termini per la trasmissione delle spese sostenute nel corso del 2021: la cadenza mensile dell'invio inizialmente prevista, **è stata ora modificata in SEMESTRALE per tutto il 2021.**

Le nuove scadenze per l'adempimento relativamente al 2021 saranno pertanto:

- 31/07/2021: trasmissione spese sostenute nel primo semestre del 2021;
- 31/01/2022: trasmissione spese sostenute nel secondo semestre del 2021.

La comunicazione diventerà mensile a partire dalle spese sanitarie sostenute dal primo gennaio 2022.

Ai fini operativi, per l'individuazione dei documenti da trasmettere, la lettura della norma rimanda alla "data del documento fiscale" e, pertanto, alle fatture emesse nel periodo di

riferimento, per poi chiudere con un richiamo alle spese "sostenute" che introduce quindi un criterio di cassa.

Sul sito del Sistema TS è stata pubblicata la risposta ad una FAQ che recita:

*"Sebbene l'art.7 imponga nuovi termini per la trasmissione dei dati di spesa, per l'anno 2021 resta valida la logica di cassa che prevede come discriminante la data di pagamento...."*

Il Decreto 29/01/2021 ha poi definitivamente precisato in modo chiaro che per l'individuazione delle spese da trasmettere alle singole scadenze, si fa riferimento alla **data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale** (art. 2, comma 1, lettera b)): vengono pertanto trasmessi i dati delle fatture relative alle prestazioni *"effettivamente incassate"* nel periodo di riferimento.

#### **B) NUOVE INFORMAZIONI DA INTEGRARE PER LA TRASMISSIONE:**

L'articolo 2 del Decreto 19/10/2020, per le prestazioni sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021, ai fini della trasmissione al Sistema TS introduce la compilazione di **tre nuovi campi**:

1- "tipo documento" - fattura o documento commerciale (s'intende scontrino/ricevuta fiscale): gli Psicologi indicano la voce "fattura";

2- "aliquota iva" o "natura iva" della prestazione: il campo "natura iva" per la fattura assume i valori da N1 a N7 con relativi sottocodici, ove previsti. Per completezza, si precisa che gli Psicologi che operano in regime forfettario dovranno indicare il codice natura N 2.2;

3- indicazione dell'esercizio dell'opposizione da parte del Paziente alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle Entrate per la dichiarazione precompilata: in questo caso, i dati dovranno comunque essere inviati al Sistema TS **senza** però indicazione del codice fiscale del Paziente. Si ricorda che resta l'obbligo di annotare l'esercizio dell'opposizione sulla fattura, riportando la dicitura:

*"Fattura trasmessa al Sistema TS senza indicazione del CF per opposizione ai sensi dell'art. 3 DM 31/07/2015 e art. 2, c. 2, lett. c) DM 19/10/2020"*

La trasmissione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie così strutturata, assolve anche alla finalità di tracciamento delle fatture che non possono essere oggetto di fatturazione elettronica e che, in tal senso, non transitano attraverso il Sistema di Interscambio

dell'Agenzia delle Entrate (poichè anche per il 2021 permane il **DIVIETO**, ai fini della tutela della privacy, di emettere in formato elettronico le fatture relative a prestazioni sanitarie erogate a persone fisiche privati).

Si ricorda, infine, che già a partire dal 2020 erano state introdotte informazioni precise relative alla modalità di pagamento della prestazione sanitaria a seguito dell'introduzione dell'obbligo di pagamento "tracciato".